

DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
"TECNO-TREMONTI"

INCONTRI INDIVIDUALI IN API CREMONA

Per offrire alle imprese Associate che fossero interessate alle agevolazioni fiscali della cosiddetta legge "TECNO-TREMONTI", la possibilità di ricevere sin olatamente una consulenza tecnica specialistica, è possibile fin da ora fissare un appuntamento presso l'Associazione, per la giornata di

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

con il ra . Vincenzo Ubaldini, Consulente in Finanza A evolata.

*L'incontro, gratuito, oltre a fornire chiarimenti sulle **modalità operative** che dovranno essere rigorosamente rispettate per poter usufruire della detassazione, vuole essere **strumento di supporto per li Associati** nella valutazione circa l'opportunità di applicazione di questa normativa alla propria realtà aziendale.*

Invitiamo le aziende a contattare i nostri uffici per **fissare un appuntamento** telefonando allo 0372/458640 oppure trasmettendoci l'accluso tagliando a mezzo fax (0372-38638) o e-mail donatella@apicremona.it

Successivamente comunicheremo agli interessati l'orario dell'incontro individuale

Da trasmettere ad Api Cremona
Fax: 0372-38638
E mail: donatella@apicremona.it

**PRENOTAZIONE INCONTRO INDIVIDUALE SULLA TECNO-TREMONTI
Mercoledì 9 Marzo 2005**

Il sottoscritto
della Azienda
Tel. fax e mail

PRENOTA

un incontro individuale sulla legge "**Tecno Tremonti**" per il giorno

Rimane in attesa di conferma e dell'ora dell'incontro

TIMBRO E FIRMA

COME FUNZIONA LA TECNO-TREMONTI

Con nota del 14 ottobre 2004 **la competente commissione UE ha sciolto con parere positivo le riserve sull'applicabilità** della cosiddetta legge **Tecno-Tremonti** (art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 269/03) che prevede la possibilità di **detassazione degli investimenti in ricerca sviluppo e innovazione tecnologica** per i titolari di reddito d'impresa.

E' prevista infatti **la deducibilità del 10%** delle spese relative a **costi di ricerca e sviluppo**; a titolo di esempio potrà trattarsi di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono alla realizzazione di un progetto per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

All'importo del 10% deve essere **aggiunto il 30% dell'eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti stessi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti** (la misura effettiva dell'importo deducibile è data quindi dalla somma tra il 10% degli investimenti del 2004 e il 30% dell'incremento delle spese per ricerca e innovazione rispetto al valore medio degli investimenti nel triennio 2001-2003).

L'incentivo così determinato ha però un **tetto massimo pari al 20%** della media dei redditi relativi ai 3 esercizi precedenti al periodo d'imposta 2004 (nella media del triennio non si considerano gli esercizi in perdita).

Allo stato attuale è certo:

- 1) che le **spese relative a progetti innovativi non debbono necessariamente essere capitalizzate** quindi l'eventuale richiesta dei benefici non inciderà sulle politiche di bilancio;
- 2) che non sono finanziabili i costi relativi alla ricerca di base ma solo quelli relativi ad una innovazione di prodotto o di processo che presumibilmente trovi **immediata applicazione di mercato**;
- 3) che "l'attestazione di effettività delle spese" non si estende all'attestazione di **innovatività e rilevanza tecnologica** del progetto (che invece viene valutata durante le procedure di controllo dei Ministeri che solitamente si avvalgono di "Periti Esperti" facenti parte di apposito Albo);
- 4) il beneficio dovrà essere chiesto in sede di stesura del Bilancio 2004 e sarà il risultato di una complessa ma soprattutto **completa e chiara ricostruzione di costi** attinenti ad un progetto che un **professionista qualificato ed esterno all'azienda dovrà definire innovativo**;
- 5) i principali **costi** di un progetto innovativo sono i seguenti:
 - costo del personale dedicato al progetto;
 - costo delle consulenze tecniche esterne relative al progetto;
 - eventuale costo dei materiali di consumo;
 - eventuale costo (ampiamente declassato) di un prototipo, comunque non adatto alla produzione e/o commercializzazione;
 - quota di ammortamento di eventuale strumentazione di laboratorio acquisita nel periodo.

Ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato *"le modalità di comunicazione dei costi soggetti a beneficio"* che la normativa prevede debbano essere autonomamente rilevati progressivamente; però le aziende che intendono adire ai benefici di tale legge, in attesa delle modalità di richiesta devono risolvere le **principali criticità di gestione**, che sono le seguenti:

- 1) definizione di attività di ricerca e sviluppo in relazione alle diverse caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) verifica della disponibilità in azienda di temi e programmi in coerenza con quanto sopra;
- 3) rendicontazione chiara, completa ed esaustiva dei costi ammissibili a beneficio;
- 4) **disponibilità di un professionista qualificato ad attestare il crisma di innovatività del progetto**;
- 5) tempi ristretti per eseguire a regola d'arte quanto sopra (max entro aprile/maggio).